

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con la madre deceduta di n. 8 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui n. 6 della "serie P" con timbro "Q/P", emessi il 16/02/1987 e riscossi il 18/12/2017 per l'importo di € 13.434,00 ciascuno, e n. 2 della serie "Q", emessi il 12/08/1987 e l'1/06/1989 e riscossi, rispettivamente, il 18/12/2017 e il 13/12/2019 per gli importi di € 13.093,20 ed € 28.408,34, si duole della non corretta liquidazione degli importi da parte dell'intermediario.

In particolare, lamenta, per tutti i suddetti buoni, l'omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, con la conseguenza che, per siffatto periodo, il cliente avrebbe diritto all'importo fisso come indicato a tergo dei titoli (richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, dec. 5674/2013 e diverse pronunce del Collegio di Bari e degli altri Collegi territoriali. Richiama anche, per quanto attiene ai buoni della serie "Q", la dec. n. 24928/19 del Coll. di Milano).

Il ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documentazione risulterebbe, infatti, che l'intermediario corrispondeva gli interessi "dal 14° mese dall'emissione" e che quindi sarebbe tenuta a restituire alla cliente, per il primo anno di vita del buono, l'importo di € 85,94 (al lordo della ritenuta fiscale).

Dal *report* emergerebbe, inoltre, che l'intermediario resistente corrispondeva gli interessi "con capitalizzazione bimestrale e non annuale", al netto della ritenuta fiscale, "sovvertendo la previsione [...] di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97".



Il ricorrente precisa, inoltre, che le proprie doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, non essendo contestato che siano dovute la ritenuta fiscale e la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

Il ricorrente, ritiene, pertanto, di avere diritto al riconoscimento del rendimento pari al valore fisso riportato a tergo dei buoni, per il periodo dal 21° al 30° anno di emissione, e della capitalizzazione annuale degli interessi (a partire dal primo anno), in sostituzione della capitalizzazione bimestrale degli interessi per i primi 20 anni.

Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro di

“- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto del ricorrente [...] a vedersi riconosciuto l'importo di: - €. 57.895,06, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli, [...] oltre interessi legali [...] nonché l'importo di

- €.1.503,96, s.e.o, interessi non corrisposti per il primo anno di vita dei titoli [...] nonché

- DISPORRE la rideterminazione degli interessi riconosciuti (dall'intermediario) per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall'intermediario [...] e, per l'effetto,

*- RICONOSCERE i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente;
in ogni caso*

- DISPORRE che (la resistente) provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali [...] fino al soddisfo, nonché l'importo di €. 20,00 per spese documentate sostenute (ricorso)”.

In sede di repliche il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa al rimborso degli interessi non corrisposti per il primo anno di vita.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, osserva che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, precisa che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

L'intermediario precisa, inoltre, che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

L'intermediario resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.



Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* del buono era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene, infatti, che le decisioni in questione non abbiano considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell’art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell’art. 3 sia dell’art. 47 della Costituzione.

Tanto premesso, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che l’intermediario ha emesso tutti i buoni oggetto di ricorso dopo l’entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 utilizzando quindi, in ogni caso, moduli cartacei con tabella a tergo recante un importo fisso bimestrale per l’ultimo decennio *“che non è stato successivamente modificato da alcuna determinazione ministeriale”*.

Diversamente, avrebbe dovuto incorporare nel titolo le modifiche introdotte dal D.M. del 13.06.1986, applicando quanto previsto dall’art.5 anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Definisce *“bizzarra”* la tesi di controparte, secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *“ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali sarà liquidato il buono fruttifero”*, esonerando l’intermediario *“dall’utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”*.

Il ricorrente sottolinea, inoltre, l’erroneità dell’interpretazione giurisprudenziale resa dall’intermediario; chiarisce infatti che nella sentenza n. 3963/19, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all’emissione dei buoni.



Aggiunge che *“escluse le pronunce ex adverso allegate, tutte oggetto di gravame”*, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito sia dell'Arbitro è consolidata e a favore della ricorrente.

Inoltre, con particolare riferimento ai buoni emessi su titoli cartacei della serie “Q”, precisa che il D.M. 23/06/97 *“modifica le sole modalità di applicazione della ritenuta fiscale per i primi 20 anni”* e che pertanto anche per questi deve pervenirsi alla conclusione secondo cui per l'ultimo decennio il ricorrente ha diritto all'importo fisso bimestrale, con detrazione finale della ritenuta fiscale, *“in quanto tale importo non è modificato dal D.M. in parola ed a prevalere è il testo cartolare dei buoni”*.

Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel *quantum*, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c., *“rinunciando alla richiesta di riconoscimento degli interessi per il primo anno di vita dei titoli”*; quanto ai buoni serie “Q”, nella denegata ipotesi in cui non volesse accogliersi la domanda di parte ricorrente, chiede di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 8 buoni intestati al ricorrente, tutti emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, sei dei quali appartenenti alle serie “Q/P” e, i restanti due, alla serie “Q”.

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Per quanto riguarda i sei buoni della serie Q/P (nn. 66,67,68,69,70 e 71 (serie Q/P), tutti emessi il 16/02/1987, rileva il disposto dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale, ai sensi del quale *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/20), è nel senso che, per i rendimenti successivi al 20° anno, debba trovare applicazione la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe esclusivamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

La domanda del ricorrente, sul punto, risulta, pertanto, meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda i buoni nn. 15 e 26 (serie Q), il ricorrente ritiene applicabile, per gli ultimi dieci anni, l'importo fisso risultante dai titoli, precisando che la doglianza non riguarda né l'applicazione della ritenuta fiscale né la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta.

Al riguardo, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

«S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.

Nel caso di specie, con riferimento ai primi venti anni, la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale.

L'intermediario ha calcolato l'importo fisso da applicare, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, sul montante maturato *al netto* della ritenuta.

L'orientamento di questo Arbitro, sul punto, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale *al netto* della ritenuta fiscale (cfr. Coll. Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Con la decisione n. 6142/20, il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario, che offrì o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.

La condotta dell'intermediario non merita, dunque, censura.

Ulteriore doglianza formulata dal ricorrente attiene alla avvenuta capitalizzazione bimestrale degli interessi in luogo della capitalizzazione annuale (al netto della ritenuta fiscale).

La censura non è fondata.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, anche dai *report* di calcolo elaborati dall'Ente emittente e allegati al ricorso si evince che la capitalizzazione composta degli interessi, al netto della ritenuta, avviene annualmente e non con cadenza bimestrale. E ciò al di là del rilievo che la capitalizzazione bimestrale risulterebbe più favorevole al cliente rispetto a quella annuale, considerato che il tasso di interesse periodale verrebbe applicato per ogni bimestre ad un montante maggiore.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 66,67,68,69,70 e 71, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS